



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI RICERCA
AI SENSI DELL'ART. 22-TER DELLA LEGGE
30.12.2010, N. 240**

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 9877 DEL 13/01/2026

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
	<i>ART. 1 Ambito di applicazione.....</i>	<i>3</i>
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.....	3
	<i>ART. 2 Finalità del reclutamento.....</i>	<i>3</i>
	<i>ART. 3 Caratteristiche degli incarichi di ricerca.....</i>	<i>3</i>
	<i>ART. 4 Modalità di attribuzione dell'incarico.....</i>	<i>3</i>
	<i>ART. 5 Attivazione delle procedure di selezione.....</i>	<i>4</i>
	<i>ART. 6 Procedura selettiva.....</i>	<i>4</i>
	<i>ART. 7 Contenuto del bando.....</i>	<i>5</i>
	<i>ART. 8 Requisiti per la partecipazione.....</i>	<i>6</i>
	<i>ART. 9 Commissione Giudicatrice.....</i>	<i>6</i>
	<i>ART. 10 Procedure di conferimento diretto degli incarichi di ricerca – Avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.....</i>	<i>8</i>
	<i>ART. 11 Modalità di svolgimento e termini delle procedure di conferimento diretto degli incarichi di ricerca.....</i>	<i>8</i>
	<i>ART. 12 Stipula del contratto di lavoro.....</i>	<i>9</i>
	<i>ART. 13 Proroga degli incarichi di ricerca.....</i>	<i>9</i>
	<i>ART. 14 Rinnovo degli incarichi di ricerca.....</i>	<i>9</i>
	<i>ART. 15 Incompatibilità.....</i>	<i>10</i>
	<i>ART. 16 Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo.....</i>	<i>10</i>
3	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	10
	<i>ART. 17 Norme transitorie e finali – Entrata in vigore.....</i>	<i>10</i>

1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai titolari di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il presente Regolamento utilizza la forma maschile in modalità sovraestesa, ma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone, al di là del loro genere.

2 Disposizioni del regolamento

ART. 2 Finalità del reclutamento

1. L'Università Vita-Salute San Raffaele può stipulare contratti di lavoro autonomo di diritto privato, denominati 'incarichi di ricerca', finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero con risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo, sulla base di bandi competitivi.

ART. 3 Caratteristiche degli incarichi di ricerca

1. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
2. Il termine massimo di cui al comma precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).
3. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all'articolo 24 della L. 240/2010, anche con atenei diversi dall'Ateneo Vita-Salute San Raffaele, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 4 Modalità di attribuzione dell'incarico

1. L'attribuzione degli incarichi di ricerca avviene previa stipula di contratti all'esito dell'espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attivazione delle procedure selettive è subordinata al seguente iter approvativo:
 - per posizioni a valere su fondi interni determinati dal Consiglio di amministrazione con propria delibera, il conferimento degli incarichi avviene mediante procedure selettive, secondo le modalità previste all'art. 5 del presente Regolamento, la cui attivazione è subordinata alla deliberazione da parte del Consiglio di Facoltà interessato;
 - il conferimento degli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, avviene mediante conferimento diretto secondo le modalità previste all'art. 10 del presente Regolamento, la cui attivazione è subordinata

alla richiesta da parte del Responsabile della ricerca (PI) al Consiglio di Facoltà interessato per l'approvazione.

ART. 5 Attivazione delle procedure di selezione

1. La richiesta di attribuzione degli incarichi da parte del Responsabile della ricerca (PI) e la delibera del Consiglio di Facoltà devono contenere le seguenti informazioni:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) il programma/progetto di ricerca cui è collegato l'incarico e il relativo titolo, nonché la durata dello stesso;
- c) il Responsabile della ricerca (PI), che deve essere un professore, o un ricercatore, o un contrattista di ricerca dell'Università Vita-Salute San Raffaele;
- d) le specifiche funzioni che l'incaricato di ricerca dovrà svolgere;
- e) il gruppo scientifico-disciplinare e l'attività oggetto dell'incarico;
- f) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- g) l'eventuale colloquio e l'eventuale lingua straniera da valutare in sede di colloquio;
- h) la Facoltà e la sede principale di svolgimento delle attività;
- i) le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca (es. iscrizione all'albo);
- j) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
- k) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo (RAL), che deve rispettare i vincoli posti dall'art. 22-ter, comma 5, della L. n. 240/2010 e dal DM n. 592 del 6 agosto 2025;
- l) la copertura economica dello stesso;
- m) i requisiti di partecipazione e il termine per la presentazione delle domande.

ART. 6 Procedura selettiva

1. La selezione avviene previa emanazione di un bando da pubblicizzare sul sito internet dell'Ateneo, sul sito del Ministero competente, nonché sul Portale dell'Unione Europea, ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale e di un'attitudine alla ricerca idonei allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico di ricerca.

2. La selezione viene effettuata, verificata l'ammissibilità delle domande da parte della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 9 del presente Regolamento, mediante la valutazione collegiale dei candidati con motivato giudizio e attribuzione del relativo punteggio, secondo parametri e criteri stabiliti sulla base dei seguenti elementi:

- a) rilevanza e congruenza del percorso di studi con riferimento al programma/progetto oggetto dell'incarico;
- b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività oggetto dell'incarico;
- c) attinenza delle eventuali pubblicazioni presentate, delle tesi e di altri prodotti scientifici allegati con il programma/progetto di ricerca oggetto dell'incarico;
- d) colloquio, se previsto in bando, volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera.

3. La Commissione, dopo aver espresso il motivato giudizio e avere attribuito il punteggio relativamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e c), incarica il Responsabile del Procedimento di rendere noti i punteggi attribuiti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio, se previsto dal bando.

4. Il colloquio può svolgersi in presenza dei candidati presso la sede dell'Università Vita-Salute San Raffaele, ovvero in modalità telematica, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Giudicatrice. In caso di collegamento telematico, mediante l'utilizzo di qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, ecc.), la postazione da cui i candidati sosterranno il colloquio dovrà essere dotata di webcam – indispensabile per il riconoscimento dei candidati – di microfono e cuffie e/o casse audio. Al fine di garantire la più ampia partecipazione dei candidati alla procedura di selezione, la Commissione potrà accordare il differimento del colloquio al candidato che ne fa richiesta esclusivamente nei casi di documentata e oggettiva impossibilità alla partecipazione da parte dello stesso. L'Università assicura la partecipazione al colloquio, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto per il colloquio a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento.

5. La Commissione, dopo aver effettuato il colloquio, se previsto dal bando, ne esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio e il relativo punteggio.

6. Conclusa la valutazione, la Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.

7. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

8. Gli atti della procedura sono approvati con Decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna degli stessi da parte della Commissione. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.

9. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore, il Consiglio di Facoltà può deliberare lo scorrimento della graduatoria.

10. Per le medesime esigenze dell'incarico di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria viene approvato dal Consiglio di Facoltà.

11. La graduatoria ha validità di 6 mesi dall'approvazione degli atti.

ART. 7 Contenuto del bando

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) il gruppo scientifico-disciplinare e l'attività oggetto dell'incarico;
- c) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- d) il programma di ricerca/progetto cui è collegato l'incarico, nonché la durata dello stesso;
- e) il Responsabile della ricerca, che deve essere un professore, o un ricercatore, o un contrattista di ricerca dell'Università Vita-Salute San Raffaele;
- f) l'eventuale colloquio e l'eventuale lingua straniera da valutare in sede di colloquio;
- g) le specifiche funzioni che l'incaricato dovrà svolgere, con l'indicazione dei diritti e doveri relativi alla posizione;
- h) il trattamento economico e previdenziale;
- i) la Facoltà;
- j) le modalità di selezione, con l'indicazione dei requisiti di partecipazione;

- k) le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca (es. iscrizione all'albo);
- l) le modalità e i termini di trasmissione delle domande di partecipazione, dei titoli e dei documenti che dovranno essere presentati dai candidati.

2. Il bando prevedrà la trasmissione telematica delle candidature, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni eventualmente presentate, con riserva di accettare l'invio in forma cartacea nel caso di comprovata impossibilità tecnica della trasmissione telematica.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito internet dell'Ateneo. Il termine di presentazione delle candidature non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto bando. Qualora il Consiglio di Facoltà ne ravvisi l'urgenza, il termine può essere ridotto fino a un minimo di 10 giorni. Qualora il termine di scadenza indicato nel bando cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

ART. 8 Requisiti per la partecipazione

1. Possono partecipare alle selezioni i giovani studiosi italiani o stranieri in possesso di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico, o di un titolo valutato equivalente, al solo fine del conferimento dell'incarico dalla Commissione giudicatrice, conseguito da non più di sei anni.

2. Nel caso fossero richieste specifiche qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca (per es. iscrizione all'albo), tali qualificazioni devono essere possedute all'atto dell'assunzione, pena la decadenza dal diritto alla stipula del contratto.

3. Non possono partecipare alle selezioni:

- a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022.
- c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente alla Facoltà che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato Decreto del Rettore, e notificata all'interessato.

ART. 9 Commissione Giudicatrice

1. Con Decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Facoltà interessato, viene nominata la Commissione Giudicatrice, composta da 3 professori e/o ricercatori, anche a tempo determinato, appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare bandito e, ove ritenuto necessario, da professori e/o ricercatori, anche a tempo determinato, con esperienza di ricerca sui temi oggetto dell'incarico. Uno dei tre componenti può essere un contrattista di ricerca. In relazione alla composizione delle Commissioni, ove possibile, sarà rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

2. Possono essere nominati anche i professori e i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quella di professore o ricercatore, così come definita

dall'apposito Decreto Ministeriale. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Facoltà delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare.

3. Le Commissioni sono nominate con Decreto del Rettore dopo la presentazione delle domande da parte dei candidati e pubblicizzate sul sito web dell'Ateneo. Fatte salve situazioni di urgenza, dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale riconsiliazione dei commissari da parte dei candidati; qualora tutti i candidati espressamente dichiarino che la Commissione Giudicatrice non è interessata da cause di riconsiliazione, il termine di cui sopra cessa di decorrere anche anticipatamente.

4. Non possono far parte delle Commissioni Giudicatrici i Professori/Ricercatori che:

- siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
- ai sensi del comma 8 dell'articolo 6 della Legge 240/2010 abbiano riportato una valutazione negativa nelle attività indicate al comma 7 del medesimo articolo 6 della Legge 240/2010;
- siano in aspettativa, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- siano in aspettativa, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della Legge 240/2010.

Esiste altresì un obbligo di astensione per i Professori/Ricercatori che:

- si trovino in situazioni di incompatibilità con alcuno dei candidati e/o con gli altri componenti della Commissione Giudicatrice, così come previsto dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile (c.p.c.);
- abbiano con alcuno dei candidati o con gli altri componenti della Commissione Giudicatrice situazioni di parentela e affinità fino al IV grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale;
- abbiano rapporti di collaborazione con alcuno dei candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale.

Prefigurano in ogni caso rapporti di collaborazione incompatibili:

- la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di un candidato e/o la comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale;
- nonché la circostanza per cui uno dei commissari abbia, in relazione alle pubblicazioni presentate, un numero di pubblicazioni in collaborazione con i candidati superiore al 50%.

6. A tal fine, ogni Commissario, dopo la definizione dei criteri di valutazione e dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati, deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi.

7. La Commissione, in occasione della prima riunione, delibera i punteggi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti, e i criteri di valutazione secondo quanto stabilito dal precedente articolo 6.

8. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina.

9. Su proposta motivata della Commissione, può essere concessa dal Rettore una proroga fino a due mesi.

10. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

11. La Commissione si riunisce presso l'Università Vita-Salute San Raffaele, ovvero può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale; in tal ultimo caso, nei verbali delle sedute dovrà essere indicato il luogo da cui avviene la connessione di ciascun componente, lo strumento telematico utilizzato (telefono, fax, posta

elettronica, teleconferenza in multiutenza, videoconferenza, ecc.), e gli estremi identificativi della connessione (indirizzo Internet, di posta elettronica, di utenza telefonica).

ART. 10 Procedure di conferimento diretto degli incarichi di ricerca – Avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati

1. I Responsabili della Ricerca (PI) possono richiedere al Consiglio di Facoltà interessato, per l'approvazione, l'attivazione delle procedure di conferimento diretto relative agli incarichi di ricerca finanziati con risorse esterne ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo, sulla base di bandi competitivi.

2. L'avviso pubblico, emanato con Decreto Rettorale, deve contenere:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) il gruppo scientifico-disciplinare e l'attività oggetto dell'incarico;
- c) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- d) il programma/progetto di ricerca cui è collegato l'incarico, nonché la durata dello stesso;
- e) il Responsabile della ricerca, che deve essere un professore, o un ricercatore, o un contrattista di ricerca dell'Università Vita-Salute San Raffaele;
- f) le specifiche funzioni che l'incaricato dovrà svolgere, con l'indicazione dei diritti e doveri relativi alla posizione;
- g) il trattamento economico e previdenziale;
- h) la Facoltà;
- i) l'indicazione dei requisiti di partecipazione;
- j) le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca (es. iscrizione all'albo);
- k) le modalità e i termini di trasmissione delle manifestazioni di interesse, dei titoli e dei documenti che dovranno essere presentati dai candidati.

3. L'avviso è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo.

4. I termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono di almeno 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Ateneo.

ART. 11 Modalità di svolgimento e termini delle procedure di conferimento diretto degli incarichi di ricerca

1. La selezione avviene mediante il conferimento diretto degli incarichi di ricerca ai giovani studiosi valutati maggiormente qualificati tra quelli giudicati idonei a svolgere l'attività oggetto dell'incarico.

2. Ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse, i candidati dovranno allegare, entro i termini e secondo le modalità stabilite dall'avviso, tutta la documentazione utile alla valutazione, nonché quella necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione.

3. La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dal Responsabile della ricerca (PI) e potrà essere integrata da eventuali approfondimenti con tutti o parte dei candidati, utili ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.

4. A seguito della valutazione, il Responsabile della ricerca (PI) individua i candidati idonei a svolgere le attività previste, formulando per ognuno di essi un giudizio complessivo. Per ciascun incarico seleziona, tra i candidati giudicati idonei, il candidato ritenuto maggiormente qualificato a svolgere l'attività oggetto dello stesso, motivando la scelta. I giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate e la graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati sono inseriti in apposito verbale.

5. Il Responsabile della ricerca (PI) dovrà concludere il processo di selezione entro un mese dalla ricezione delle manifestazioni di interesse. Sulla base di una richiesta motivata, il Rettore può concedere una proroga fino a un mese.
6. Gli atti della procedura di conferimento diretto sono approvati con Decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna degli stessi da parte del Responsabile della ricerca (PI).
7. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore, il Consiglio di Facoltà può deliberare lo scorrimento della graduatoria.
8. Per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria viene approvato dal Consiglio di Facoltà.
9. La graduatoria ha validità di 6 mesi dall'approvazione degli atti.

ART. 12 Stipula del contratto di lavoro

1. A seguito della conclusione dell'iter procedurale per il conferimento dell'incarico, l'Ufficio Amministrazione del Personale, all'atto della stipula del contratto di lavoro autonomo di diritto privato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione necessaria al conferimento dell'incarico.
2. La mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e decade dalla graduatoria.
3. Gli incarichi di ricerca di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
4. La stipula del contratto è subordinata al possesso di specifiche qualificazioni professionali richieste per lo svolgimento delle attività di ricerca (per es. iscrizione all'albo).
5. Il contratto dovrà indicare: il titolo del progetto di ricerca, la retribuzione annua lorda, l'inizio e la durata dell'incarico, l'impegno orario e tutti gli altri elementi contrattuali.

ART. 13 Proroga degli incarichi di ricerca

1. Su proposta del Responsabile della ricerca (PI), gli incarichi di ricerca possono essere prorogati per esigenze legate al completamento o alla prosecuzione delle attività di ricerca previste.
2. L'eventuale proroga dell'incarico dovrà rispettare il vincolo della durata massima complessiva dei 3 anni di cui all'art. 22-ter, comma 7, della Legge 240 del 2010, e della durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9 della Legge 240 del 2010.
3. La proroga dell'incarico a valere su fondi interni determinati dal Consiglio di amministrazione con propria delibera, è subordinata alla deliberazione da parte del Consiglio di Facoltà interessato; mentre, per la proroga dell'incarico finanziato da soggetti terzi, il Responsabile della ricerca (PI), previa verifica della copertura finanziaria, ne fa richiesta alla Facoltà competente per l'approvazione.

ART. 14 Rinnovo degli incarichi di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca possono essere rinnovati per motivate esigenze connesse all'attività di ricerca in cui il titolare dell'incarico di ricerca è impegnato.
2. L'eventuale rinnovo dell'incarico di ricerca dovrà, in ogni caso, rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 22-ter, comma 7, della Legge 240 del 2010, e della durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9 della Legge 240 del 2010.
3. Il rinnovo dell'incarico a valere su fondi interni determinati dal Consiglio di amministrazione con propria delibera, è subordinato alla deliberazione da parte del Consiglio di Facoltà interessato; mentre, per il

rinnovo dell'incarico finanziato da soggetti terzi, il Responsabile della ricerca (PI), previa verifica della copertura finanziaria, ne fa richiesta alla Facoltà competente per l'approvazione.

ART. 15 Incompatibilità

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- titolarità degli assegni di ricerca, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione medica.

2. I contratti di ricerca di cui all'art. 22, gli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis, gli incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter e i contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.

3. L'incarico di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

4. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

ART. 16 Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. L'importo dell'incarico di ricerca è definito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22-ter, comma 5, della Legge n. 240/2010 e dal DM n. 592 del 6 agosto 2025. Il rapporto di lavoro che si instaura tramite la stipula di contratti di diritto privato con l'Università Vita-Salute San Raffaele in base al presente regolamento è di tipo autonomo, ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro autonomo, e si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 – che disciplina un'esenzione fiscale – e, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995. L'Università Vita-Salute San Raffaele provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART. 17 Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22-ter della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di emanazione del Decreto Rettorale e viene pubblicato sul sito internet di Ateneo.